

assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione.

Come la Camera ricorda, la discussione venne sospesa nel luglio scorso dopo che era stato approvato il passaggio agli articoli.

GRAZIADEI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Graziadei ha facoltà di parlare.

GRAZIADEI. Onorevoli colleghi, il gruppo, anzi il sotto-gruppo al quale appartengo, vi garantisce che nessuna mia proposta può esser diretta ad ostacolare il passaggio alla discussione di una legge come la presente. Non dunque scopi obliqui, ma interesse obiettivo della discussione e del paese mi inducono a richiamare la vostra attenzione sulle condizioni in cui noi ci veniamo a trovare oggi.

La Camera nel luglio scorso, dopo una memoranda discussione, approvava il passaggio agli articoli, col preciso significato dato dalla proposta del presidente del Consiglio, cioè di approvazione del principio generale cui quel disegno di legge s'informava. Ma oggi ci troviamo noi di fronte agli articoli di allora? Ci troviamo di fronte al progetto di allora? Io credo che chiunque abbia esaminato il complesso dei nuovi provvedimenti avrà dovuto constatare che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio progetto di legge che, quanto all'applicazione del principio su cui non si può più discutere, è completamente diverso. Basta considerare che abbiamo oggi tre principi nuovi: il principio della garanzia delle polizze da parte dello Stato, il principio del decennio di transizione, e il principio della riassicurazione. Quest'ultimo è tanto più grave in quanto per la sua potenzialità può assorbire, in certo qual modo, il principio stesso della legge.

In queste condizioni, mi permetterei di proporre alla Camera, d'accordo, possibilmente, coll'illustre Presidente e col ministro interessato, che nella discussione almeno dei primi articoli fosse consentita una certa latitudine, destinata non già a discutere ciò che non si può più discutere, ma a dare una visione d'insieme del nuovo modo, con cui il nuovo progetto di legge provvede all'applicazione del principio già approvato dalla Camera.

Con questo si può eliminare il pericolo di cadere in disposizioni contraddittorie ed evitare a molti colleghi l'imbarazzo in

cui potrebbero trovarsi quando, in fine della legge, si accorgessero di avere approvato articoli che non avrebbero forse accettati, se fosse stata prima possibile una specie di discussione generale, limitata all'insieme delle nuove disposizioni.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Salandra ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

SALANDRA. Mi era già iscritto per parlare, non per entrare nel merito del disegno di legge, ma per esporre qualche osservazione sull'ordine della discussione.

Una delle osservazioni, che intendevo esporre, collima perfettamente, mi piace constatarlo, con quello che il collega Graziadei ha detto, a nome del suo sotto-gruppo...

GRAZIADEI. A nome mio.

SALANDRA. ... al quale, per questa volta, potrei ascrivermi anch'io. È indubitato che non si può discutere l'articolo primo di questo disegno di legge senza esaminare tutto il regime che s'inaugurerebbe. In realtà il fascicolo che la Commissione ci ha distribuito, comprende due disegni di legge: il primo coi primi 24 articoli, e il secondo cogli articoli 24-ter, quater, quinquies, sexies, coi quali il monopolio viene differito al 1923. Ad ogni modo sono due disegni di legge. Indubbiamente non si può da noi, o da altri, votare, o non votare, l'articolo primo, senza discutere il sistema che sarà inaugurato l'anno venturo, se la legge sarà approvata.

Quindi occorre, se il nostro Presidente lo crede, che egli interpreti, con quella larghezza che si suole in questi casi, il regolamento, senza obbligarci a rinnovare una discussione generale sull'articolo 24-ter, il che sarebbe incomodo e lungo per tutti.

Questa osservazione collima con quella dell'onorevole Graziadei. Ma io volevo farne un'altra per mio conto.

Su questo disegno di legge abbiamo senza dubbio notevoli innovazioni. Queste innovazioni, apportate al disegno di legge che dobbiamo esaminare, specialmente nelle disposizioni transitorie, non ci sono state in nessun modo spiegate e giustificate. Io non voglio fare appunti, nè proposte dilatorie. Ma ci si propone un regime intermedio, che dura dieci anni; abbiamo rapporti nuovi da iniziare fra le Compagnie e lo Stato. Perché e per quale ragione il Governo ha creduto di proporre questo regime intermedio? Quali saranno i rapporti di diritto e di fatto che ne deriveranno? quali le possibili previsioni eco-